

# POLICY SULLA PROTEZIONE DEI MINORI

## 1. Introduzione.

Teach For Italy (in seguito anche solo "TFI") tutela, in tutte le sue azioni, i diritti di bambini, bambine e adolescenti, promuovendo la sicurezza e il benessere dei minori. A tal fine ha adottato la presente Policy sulla protezione dei minori (in seguito anche solo la "Policy").

Il personale di Teach For Italy, i suoi rappresentanti, i fellows e chiunque svolga attività professionale per e nell'organizzazione, dovranno sempre dimostrare i più alti standard di comportamento nei confronti di minori, così come indicati nella presente "Policy". Tali standard si applicano sia alla vita privata che a quella professionale.

## 2. Ambito di applicazione

La presente policy trova applicazione a tutti gli ambiti di attività di Teach for Italy. La Policy è vincolante per tutto il personale TFI, impiegato a qualsiasi titolo, anche volontario o di consulenza, di fornitura d'opera anche professionale, o altro contratto di qualsivoglia natura, inclusi tutti i fellows che parteciperanno al programma di Teach For Italy. La presente policy si applica altresì ai componenti del Comitato Direttivo e anche al personale di organizzazioni Partner il cui operato implichi contatti diretti con minori, nonché a qualunque altra persona, gruppo o organizzazione che abbia relazioni di carattere formale/contrattuale con Teach for Italy che implicino qualsiasi tipo di contatto con minori, salvo che venga formalmente pattuito che un'organizzazione Partner possa applicare la propria Policy di tutela o protezione.

## 3. Definizioni

Minore: si definisce Minore ogni "essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni"<sup>1</sup>.

Abuso su minore: deve intendersi "Abuso su minore" ai sensi della presente policy ogni forma "di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere"<sup>2</sup>.

All'interno della predetta definizione si possono distinguere una serie di sottocategorie, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Abuso fisico: inteso come "l'uso intenzionale della forza fisica contro un minore che provoca o ha un'alta probabilità di provocare un danno per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità dello stesso";

Abuso sessuale: qualsiasi attività sessuale tra una persona di età superiore ad anni 18 e un minore che, per ragioni di immaturità psicologica e/o affettiva, o per condizioni di dipendenza dagli adulti (o in quanto ne subisce l'influenza), non è ritenuto in grado di poter compiere scelte consapevoli o di avere adeguata consapevolezza del significato e del valore delle attività sessuali in cui viene coinvolto. Con il termine attività

---

<sup>1</sup> Art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989)

<sup>2</sup> Definizione di "Abuso all'Infanzia" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, WHO).

sessuale si fa riferimento sia ai rapporti sessuali veri e propri, sia a forme di contatto erotico, sia ad atti che non prevedono un contatto diretto, come l' esporre il minore alla vista di un atto sessuale; sarà altresì considerata condotta abusiva, ai sensi della presente policy, qualsiasi attività sessuale con un minore che è sotto l'età del consenso legale del paese in cui vive, indipendentemente dal suo presunto consenso;

**Sfruttamento sessuale:** qualunque atto, realizzato o tentato, che sia diretto ad approfittare di una condizione di vulnerabilità, di un differenziale di potere o di fiducia nei confronti di un minore per scopi sessuali, che includa - anche se non in via esclusiva - il ricavo di profitti economici, sociali o politici<sup>3</sup>;

**Pedopornografia:** qualsiasi rappresentazione, attuata con qualsiasi mezzo, di un minore dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un minore a fini sessuali;

**Abuso psicologico:** forma di abuso che si realizza attraverso l'utilizzo di espressioni e l'attuazione di comportamenti messi in atto in modo continuato da chi, a vario titolo, si prende cura del minore e che hanno un'alta probabilità di arrecare danno alla salute e allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale dello stesso. Abusi di questo tipo comprendono, a titolo di esempio, il denigrare, l'incolpare, il minacciare, l'intimidire, il discriminare, ed altre forme non fisiche di trattamento ostile.

**Negligenza:** inadeguatezza o insufficienza di cure rispetto ai bisogni fisici, psicologici, medici ed educativi propri della fase evolutiva del minore da parte di coloro che ne sono i legali responsabili ai sensi della legge del paese in cui la condotta si esplica.

## 4. Codice di condotta

### 4.1. Il personale di TFI e tutti i soggetti di cui al precedente punto 2 devono sempre:

- essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per i minori;
- riportare immediatamente ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso o maltrattamento verso un minore, così come stabilito nella presente policy;
- organizzare il lavoro e il luogo di lavoro in modo tale da minimizzare i rischi di abuso sui minori;
- cercare di essere sempre visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre lavorano con i minori.
- valorizzare le capacità e le competenze dei minori;
- mantenere un elevato profilo personale e professionale;
- rispettare i diritti dei minori.

### 4.2. Il personale di TFI e tutti i soggetti di cui al precedente punto 2 non devono mai:

- porre in essere qualsivoglia forma di abuso fisico, abuso sessuale, sfruttamento sessuale, negligenza, o abuso emotivo nei confronti di un minore;
- porre in essere qualsivoglia altro comportamento sessualmente inappropriato di qualsiasi tipo verso o in presenza di un minore;
- fare uso di droghe, o essere sotto l'influenza dell'alcool o di droghe durante le attività che coinvolgono minori;

---

<sup>3</sup> La Legge n. 172 del 1.10.2012 (che ha ratificato in Italia la Convenzione di Lanzarote) ha definito e inteso ricomprendere nell' abuso e sfruttamento sessuale: tutti gli atti riguardanti attività sessuale con minorenni (con riferimento alle soglie d'età previste dall' art. 609 c.p.), lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la corruzione di minorenni, l'adescamento di minori in internet.

- incoraggiare o facilitare l'uso di alcolici o l'uso di droghe illegali/non prescritte da parte di un minore;
- porre in essere comportamenti che siano di esempio negativo per i minori;
- impegnarsi in attività sessuali o avere un rapporto sessuale con individui di età inferiore ai 18 anni, indipendentemente dalla definizione della maggiore età o dalle modalità di consenso legalmente riconosciute nei diversi Paesi;
- usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli inappropriati, offensivi o abusivi;
- comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;
- stabilire o intrattenere contatti “continuativi” con i minori, utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network, etc.). Andranno utilizzati esclusivamente strumenti e ambienti online professionali di cui TFI è a conoscenza. I fellows, nell’espletamento dell’attività didattica, potranno stabilire ed intrattenere tali contatti, esclusivamente per esigenze legate alla didattica stessa e limitatamente ai relativi contenuti;
- permettere a uno o più minori con cui si entra in contatto di dormire nella propria casa, anche se fosse per aiutarlo a venire fuori da una situazione di abuso: in tali ipotesi sarà necessario contattare le autorità competenti e comunque informare TFI;
- dare denaro o beni o altre utilità ad un minore;
- tollerare comportamenti o partecipare ad attività di minori che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;
- porre in essere comportamenti che arrechino vergogna, umiliazione o che siano comunque diretti a sminuire o disprezzare un minore, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- porre in essere comportamenti discriminatori o comunque che siano diretti a favorire alcuni minori escludendone altri.

Tutti i comportamenti così come sopra definiti, con particolare riferimento ai concetti di “inappropriato”, “discriminatorio” e “esempio negativo” devono intendersi interpretati alla luce della politica di diversity, equity & inclusion che fa parte dei principi cardini ed ispira tutto l’operato di Teach For All e TFI.

Tale lista non è da considerarsi esaustiva: ogni comportamento posto in essere dal personale, dai fellows e da tutti i soggetti di cui al precedente punto 2 deve ispirarsi ai principi di tutela e di rispetto della dignità dei minori.

## 5. Standard e criteri della Policy

a) Sensibilizzazione: TFI garantisce un’ampia diffusione della Policy. La diffusione deve includere necessariamente i soggetti di cui al precedente punto 2. La diffusione è gestita in modo da assicurare che la Policy sia pienamente compresa.

b) Prevenzione: TFI si impegna a minimizzare i rischi per i bambini attraverso procedure di selezione sicure, educazione e formazione del personale e dei collaboratori, garantendo che siano adottate comunicazioni, controlli e procedure per escludere chiunque non sia idoneo a lavorare con i minori. I candidati selezionati, i fellows, nonché tutti i soggetti di cui al precedente punto 2 sono avvertiti della natura vincolante di questa policy e del fatto che la stessa si applica sia alla vita professionale che a quella privata.

c) Segnalazione e risposta: TFI si impegna affinché le procedure siano chiare e tali da garantire tutte le azioni necessarie a supportare e proteggere i minori in caso di presunto, provato o tentato abuso.

d) Accordi con organizzazioni Partner: tutti gli accordi tra TFI e le organizzazioni Partner devono includere clausole sulla policy. Le organizzazioni Partner devono adottare la presente policy o averne sviluppate di proprie che abbiano un approccio e degli standard simili.

e) Obblighi del personale di Teach for Italy: il personale di TFI, nonché tutti i soggetti di cui al precedente punto 2 hanno l’obbligo di segnalare i sospetti di abuso o sfruttamento a carico di minori il cui presunto autore è un

membro del personale o comunque operi per e con l'organizzazione, sia che si tratti di segnalazioni specifiche che di sospetti non confermati.

## **6. Procedura per l'applicazione della Policy**

Le violazioni della Policy possono essere segnalate al Direttore delle Risorse umane (nel caso del personale, degli stagisti, dei volontari di TFI) e, in ogni caso, al Responsabile Policy, nominato dal Comitato Direttivo, tramite segnalazione scritta, via telefono, via e-mail, via colloquio, e attraverso ogni altra modalità che permetta a TFI di avere conoscenza di un comportamento che viola la presente policy. Al fine di agevolare le modalità di segnalazione e di raccolta di informazioni attinenti alle stesse, TFI mette a disposizione il "modulo segnalazione" (All.1), che potrà essere compilato direttamente da chi effettua la segnalazione, o dal Responsabile Policy al momento della ricezione, o in un momento successivo. Qualora sia un minore ad effettuare una segnalazione, in qualunque modalità, sarà cura del soggetto ricevente compilare il modulo e trasmetterlo al Responsabile Policy.

Il Responsabile Policy viene informato delle segnalazioni ricevute e valuta, di concerto con il Comitato Direttivo, la gestione della violazione. Il personale e tutti i soggetti che operano con TFI, così come definiti al precedente punto 2, prima o al momento della firma di un contratto/accordo con TFI, di qualsivoglia natura, devono dichiarare di aver ricevuto e compreso pienamente la Policy.

Ogni violazione della Policy costituisce un illecito disciplinare che potrà essere sanzionato, nei casi più gravi, anche con il recesso dal contratto di lavoro o comunque da qualsivoglia accordo posto in essere con TFI. Le decisioni in merito verranno valutate e adottate caso per caso a seguito di un'indagine interna, in linea con la normativa che regola i rapporti di lavoro, e le disposizioni di legge in materia di riservatezza.